



DATEV

KOINOS

DAL BILANCIO 2023 AL BUDGET GENERALE PER IL 2024


Provasi Roberta

Università degli Studi di Milano-Bicocca

roberta.provasi@unimib.it

AGENDA

- 1 **Novità statuite dall'OIC e dalle normative per la redazione del bilancio al 31.12.2023.**
- 2 **La valutazione delle poste critiche del bilancio**
- 3 **La redazione del budget per esercizio 2024**
- 4 **L'importanza del budget per la valutazione del postulato della continuità aziendale e dell'equilibrio gestionale**



LA BANCABILITA' DEL BILANCIO 2023

AGGIORNAMENTI SECONDO OIC (1)

1


OIC 34, I RICAVI – in vigore dall' 1 gennaio 2024

2

**OIC, Documento del 21 dicembre 2023,
Risposta al quesito in merito all' OIC 34 - Ricavi
(per distinguere se una società agisce per conto proprio o per
conto di terzi)**

3

**OIC, EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI, del 26 settembre
2023- (consultazione conclusa al 8 novembre 2023)**



OIC 30 – BILANCI INTERMEDI ???
OIC LEASING ???
IMPATTI INFLAZIONE SUL FASCICOLO DI BILANCIO ????

AGGIORNAMENTI SECONDO NORMATIVE (1)

1

21 dicembre 2023, Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023 che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.

2

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie L del 22 dicembre 2023 il Regolamento (UE) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023, che adotta i principi di rendicontazione di sostenibilità (ESRS).

Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

AGGIORNAMENTI SECONDO NORMATIVE (2)

3

L'articolo 1, commi 52 e 53, della legge di bilancio 2024 ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), posseduti al 1° gennaio 2024, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 16% da effettuarsi entro il prossimo 30 giugno 2024.

Il profilo soggettivo, possono accedere alla rideterminazione del valore:

- le persone fisiche
- le società semplici e le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir)
- gli enti non commerciali, per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa i non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Profilo oggettivo, che sono gli asset detenuti, dagli stessi soggetti al di fuori dell'esercizio di impresa, alla data del 1° gennaio 2024, delle partecipazioni negoziate (già incluse dalla precedente legge di bilancio 2023) e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione; e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Sotto il profilo temporale, i nuovi termini della rivalutazione 2024 da tenere in considerazione sono:

1. il 1° gennaio 2024, data in cui i beni interessati dalla rivalutazione devono essere posseduti dal contribuente
2. il 30 giugno 2024, data in cui si deve procedere alla redazione e al giuramento della perizia di stima
3. il 30 giugno 2024, data di decorrenza del termine di versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva.

Per la determinazione dei valori:

- **valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate** la circolare n. 1/2021
- **costo o valore di acquisto di partecipazioni "quotate"** la circolare n.16/2023.

AGGIORNAMENTI SECONDO NORMATIVE (3)

4

RIALLINEAMENTO DEI VALORI DEL MAGAZZINO

La Legge di Bilancio 2024 introduce nell'articolo 20 l'opportunità di riallineare i valori di magazzino con quelli riportati in contabilità.

5

PROROGATA DEROGA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI

Con decreto del MEF del 14 settembre 2023 in GU n. 223 del 23 settembre è stata estesa anche ai bilanci 2023 la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante

6

PROROGA SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Il DL 198/2022 (COV L. 14/2023 -cd milleproroghe) ha esteso il regime derogatorio agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023)

7

CODICE DELLA CRISI E INSOLVENZA

- 1) INFORMATIVA ADEGUATI ASSETTI (Check List FDC del 25 luglio 2023)
 - 2) VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA' AZIENDALE PER IL TRAMITE DI INDICATORI E DEI DATI PREVISIONALI (IMPORTANTE IL BUDGET GENERALE DI ESERCIZI)
- 

8

DOCUMENTO FNC del 6 novembre 2023

L'INFORMATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA E LA BANCABILITÀ DELLE PMI: INDICAZIONI EBA-GL LOM E SPUNTI OPERATIVI.

OIC 34, I RICAVI (1)

1

L'OIC 34 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa

2

La principale novità del nuovo principio contabile attiene all'identificazione e valorizzazione delle "unità elementari di contabilizzazione". Infatti, un unico contratto di vendita può includere diverse prestazioni che richiedono una contabilizzazione separata.

3

Per la rilevazione del ricavo occorre tenere conto del **MODELLO CONTABILE**

1. della determinazione del prezzo complessivo del contratto;
2. dell'identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione;
3. della valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione;
4. della rilevazione dei ricavi.

OIC 34, I RICAVI (2)

4

Nel caso di contratti semplici non sarà quindi necessario effettuare contabilizzazioni separate dei ricavi.

Ad esempio, se il contratto prevede un'unica unità elementare di contabilizzazione, non sarà necessario separare e valorizzare le singole unità elementari di contabilizzazione. Inoltre se il contratto non prevede premi, sconti o altri elementi di variabilità non sarà necessario stimare i corrispettivi variabili.

5

L'OIC 34 conferma la distinzione tra ricavi generati dalla vendita di beni e quelli conseguiti a seguito di prestazioni di servizi.

6

Il criterio per contabilizzare i ricavi della vendita dei beni è quello riguardante il trasferimento dei rischi e benefici connessi alla vendita oltre alla condizione che l'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile.

7

I ricavi per prestazioni di servizi, si rilevano a conto economico in base allo stato di avanzamento se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- 1) l'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura via via che la prestazione è eseguita;**
- 2) l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente**


OIC 34, I RICAVI (3)

Perché un principio contabile per i ricavi?

- 1 **L'ossessione dell'Income Recognition degli anglosassoni (la comprensione del modello di business)**
- 2 **Le maggiori frodi rilevate sono sempre state sul versante dei ricavi**
- 3 **Gli organismi di controllo dei mercati quotati sono spesso intervenuti su irregolarità nella rilevazione dei ricavi**
- 4 **La competizione aumenta la complessità dell'offerta e della determinazione dei prezzi di vendita**
- 5 **Nessun principio contabile italiano sui ricavi (un approccio patrimoniale)se non il postulato della competenza**
- 6 **L'IFRS 15 sui ricavi e' in vigore dal 2018 (emanato 2014).**

OIC 34, RICAVI (4)

Ambito soggettivo, esclusioni e novità



**Disposizioni di prima applicazione:
Eventuali effetti derivanti del presente principio contabile saranno
trattati secondo le previsioni dell'OIC 29**

OIC 34, RICAVI (5)

MODELLO CONTABILE

Il principio prevede le seguenti fasi per la rilevazione del ricavo:

- 1) Identificare il contratto (o raggruppamento di contratti)**
- 2) Determinazione del prezzo complessivo del contratto**
- 3) Identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione**
- 4) Valorizzazione dell'unità elementare di contabilizzazione**
- 5) Rilevazione dei ricavi**

Nel caso di contratti semplici non è necessario effettuare tutte le valutazioni previste dal principio

OIC 34, RICAVI (6)

RAGGRUPPAMENTO DI CONTRATTI

Un gruppo di contratti è trattato come un singolo contratto quando sono negoziati simultaneamente con lo stesso cliente e quando si verifica una delle seguenti condizioni:

1

il gruppo di contratti è stato negoziato in modo congiunto con un unico obiettivo commerciale ed esiste apposita documentazione di ciò


2

il il prezzo di un contratto dipende dai prezzi o dalle prestazioni degli altri contratti

OIC 34, RICAVI (7)

Prezzo Complessivo del Contratto (1)

Il prezzo complessivo del contratto è desumibile dalle clausole contrattuali. Se il prezzo complessivo non è immediatamente riscontrabile nel contratto e presenta degli elementi di variabilità, si deve procedere con la valorizzazione di tali componenti variabili



VALORIZZAZIONE COMPONENTI VARIABILI

1

CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI (ad esempio incentivi e premi risultato) sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto di vendita solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certi.

La società valuta la ragionevole certezza sulla base dell'esperienza storica, elementi contrattuali e dati previsionali

2

SCONTI, ABBUONI; PENALITA' E RESI sono da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi sulla base della migliore stima del corrispettivo tenendo conto dell'esperienza storica e/o di elaborazioni statistiche.

OIC 34, RICAVI (8)

VALORIZZAZIONE COMPONENTI VARIABILI

1

La media ponderata dei possibili importi del corrispettivo. Tale metodo si applica quando la società prevede che possano realizzarsi più di due scenari (ad esempio, una penale che varia in funzione del numero di giorni di ritardo);

2

L'importo più probabile, quando il contratto ha soltanto due risultati possibili (ad esempio, il contratto prevede una penale di importo fisso in caso di ritardata consegna).

La società applica lo stesso metodo in modo uniforme durante tutta la durata del contratto

OIC 34, RICAVI (9)

Prezzo Complessivo del Contratto (2)-segue

Nel caso in cui il contratto preveda termini di pagamento con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, il prezzo complessivo del contratto è determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile oppure le società che redigono il bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile, possono non applicare le sopra disposizioni.

Nei contratti che prevedono il regolamento del corrispettivo attraverso un'attività diversa dalle disponibilità liquide, il prezzo complessivo del contratto è pari al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività

OIC 34, RICAVI (10)

IDENTIFICAZIONE UNITA' ELEMENTARI

- **Regola generale [par.16] Al momento della rilevazione iniziale il redattore di bilancio deve procedere con l'analisi del contratto di vendita al fine di stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione (da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente).**
- **Devono essere trattati separatamente i singoli beni e servizi che da contratto sono identificabili separatamente e che sono promessi al cliente, impliciti o espliciti. Quindi la segmentazione del contratto è necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente.**
- **L'identificazione delle unità elementari di contabilizzazione assume rilevanza quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene effettuata con modalità e tempi differenti → non è necessario segmentare il contratto se le diverse prestazioni sono effettuate nello stesso esercizio**

OIC 34, RICAVI (11)

IDENTIFICAZIONE UNITA' ELEMENTARI (segue)

Il redattore del bilancio **NON DEVE TRATTARE** come singole unità elementari di contabilizzazione:

- a) i beni e i servizi previsti dal contratto che sono integrati o interdipendenti tra loro. Ciò accade quando i singoli beni o servizi non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri;
- b) le prestazioni previste dal contratto che non rientrano nelle attività caratteristiche della società. Ciò accade in presenza di operazioni e concorsi a premio in cui il cliente ha diritto a ricevere esclusivamente beni o servizi diversi da quelli venduti dalla società. In tal caso, il costo che la società prevede di sostenere per la corresponsione del premio è rilevato a fondo oneri senza rettificare i ricavi.
- c) Inoltre, non è necessario separare le singole unità elementari di contabilizzazione quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene effettuata nello stesso esercizio.
- d) In presenza di contratti non particolarmente complessi dove la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione produce effetti irrilevanti (si presume che possano ricorrere a tale disposizione le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese) si non procedere all'identificazione di unità elementari.

OIC 34, I RICAVI (12)

Il prezzo complessivo è allocato a ciascuna unità elementare di contabilizzazione sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita della singola unità elementare di contabilizzazione e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari di contabilizzazione incluse nel contratto. La società può stimare il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione con i seguenti metodi:

1

Metodo della valutazione dei prezzi di mercato: la società stima il prezzo di vendita sulla base dei prezzi del mercato in cui opera. Questo metodo può anche prevedere il riferimento ai prezzi praticati dai concorrenti della società per beni o servizi simili e l'aggiustamento di detti prezzi per riflettere i costi e i margini della società

2

Metodo dei costi attesi più margine: la società stima il prezzo di vendita sulla base dei costi sostenuti o da sostenere per adempiere il contratto e aggiunge un margine adeguato per il bene o servizio in questione

3

Metodo residuale: la società stima il prezzo di vendita a sé stante del bene o del servizio in misura pari alla differenza tra il prezzo complessivo del contratto e la somma dei prezzi di vendita a sé stanti osservabili di altri beni o servizi inclusi nel contratto

Nel caso in cui la società, applicando uno dei suddetti metodi, non riesca a stimare attendibilmente il prezzo di vendita delle unità elementari di contabilizzazione, il prezzo di vendita di tali unità è pari al costo sostenuto.

OIC 34, I RICAVI (13)

A

Rilevazione dei ricavi per vendita di beni

B

Rilevazione dei ricavi per prestazione di servizi

OIC 34, I RICAVI (14)

RILEVAZIONE INIZIALE DEI RICAVI VENDITA DI BENI

I ricavi da vendita di beni per le singole unità elementari sono rilevati sulla base della competenza economica quando :

- 1 è avvenuto il **trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita**
- 2 L'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile

Trasferimento dei Rischi (par 24)

- Il trasferimento sostanziale dei rischi deve essere valutato sia sulla base di fattori qualitativi (analisi delle clausole contrattuali) sia di fattori quantitativi (analisi dell'esperienza storica)
- L'OIC 34 esclude esplicitamente il rischio di credito in quanto tale rischio incide già sulla recuperabilità del credito ai sensi dell'OIC 15 e non può incidere anche sulla rilevazione del ricavo.

Trasferimento dei Benefici (par 25)

- Sono trasferiti al cliente quando lo stesso può decidere sull'uso dei beni liberamente, rivendendoli, concedendoli in affitto o utilizzandoli nella propria produzione, di ottenerne i relativi benefici in via definitiva.
- I benefici sono i flussi di cassa che si possono ottenere direttamente dal bene o indirettamente (tramite l'uso)

OIC 34, RICAVI (15)

RILEVAZIONE INIZIALE DEI RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

I ricavi per prestazione di servizi (par 31-33) sono rilevati in base allo stato di avanzamento se sono rispettate le seguenti condizioni:

- 1) Il contratto prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura via via che la prestazione è eseguita; e**
- 2) l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente**

Lo stato di avanzamento può essere determinato con vari metodi:

- 1)proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro; o**
- 2)proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell'operazione stimati.**
- 3)Proporzione tra i servizi effettuati alla data di bilancio ed i servizi previsti nel contratto.**

Se la società non può rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.

OIC 34, RICAVI (16)

VALUTAZIONI SUCCESSIVE

Se successivamente la società rivede le proprie stime poste alla base della rilevazione iniziale di un ricavo, essa procede ad aggiornarne il valore per tener conto delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria.


Se interviene una modifica contrattuale che prevede una prestazione aggiuntiva per un corrispettivo aggiuntivo, essa è contabilizzata separatamente. In caso di sola modifica del corrispettivo o di sola modifica delle prestazioni da effettuare, gli effetti del cambiamento sono contabilizzati allocando il valore residuo del contratto alle prestazioni da effettuare

OIC 34, I RICAVI (17)

NOTA INTEGRATIVA

Con riferimento ai ricavi, l'articolo 2427, comma 1 del codice civile, richiede di fornire le seguenti informazioni nella nota integrativa

"1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato";



La società indica in nota integrativa le seguenti informazioni se rilevanti:

- a) la metodologia utilizzata per la determinazione del prezzo complessivo del contratto in presenza di corrispettivi variabili. Nel caso di attualizzazione del prezzo complessivo si applica la relativa informativa prevista dall'OIC 15 "Crediti";
- b) il metodo utilizzato per l'allocazione del prezzo complessivo del contratto alle singole unità elementari di contabilizzazione;
- c) la metodologia utilizzata per determinare lo stato di avanzamento in caso di prestazioni di servizi

"10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche

OIC 34, RICAVI (18)

APPENDICE

Vendita con garanzia

Cessione di licenze

Vendite con obbligo di riacquisto

Società che agisce per conto proprio o per conto di terzi

Vendite con opzioni di riacquisto e vendite condizionate

Costi per l'ottenimento del contratto

OIC 34, RICAVI- ESEMPI (1)

1

Rilevazione: bilancio ordinario: vendita beni e servizi

Una società alla data del 31.12.202X conclude un contratto con il proprio cliente per la vendita di un'automobile per € 25.000. Il prezzo dell'automobile include 4 tagliandi gratuiti per i successivi 4 anni.

Analisi sulla base delle fasi di rilevazione dei ricavi:

- 1. Determinazione del ricavo complessivo del contratto: pari a € 25.000.**
- 2. Identificazione delle unità elementari di contabilizzazione: si individuano due distinte unità elementari di contabilizzazione (vendita del bene e prestazione del servizio).**
- 3. Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione: il prezzo dell'automobile deve essere allocato tra prezzo del bene e prezzo dei tagliandi. Ai fini dell'allocazione la società considera i prezzi di vendita separatamente applicati per l'automobile e i tagliandi.**
- 4. Rilevazione dei ricavi: quanto alla vendita del bene la società reputa che i rischi e i benefici siano stati completamente trasferiti alla consegna in quanto il cliente può decidere l'uso del bene autonomamente. Per quanto riguarda la prestazione del servizio la società rileverà i ricavi negli esercizi in cui effettuerà i relativi tagliandi.**

OIC 34, RICAVI- ESEMPI (2)

Rilevazione: bilancio ordinario: vendita beni e servizi

Poiché il contratto non stabilisce in modo chiaro il prezzo di ciascuna unità elementare di contabilizzazione, la società procede con la valorizzazione delle singole componenti tenendo conto del proprio listino prezzi (paragrafo 21). Sulla base del listino prezzi della società, il valore di un singolo tagliando è pari ad euro 500 mentre il valore dell'automobile è pari ad euro 23.000.

Per la vendita dell'automobile, la società rileva il ricavo al momento del trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici per un importo pari a euro 23.000. Tale momento coincide con la consegna del bene al cliente

	31.12.202x	D	A
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		23.000
C) IV	Disponibilità liquide	25.000	
E)	Risconto passivo		2.000

Per quanto riguarda la prestazione del servizio la società rileverà i ricavi negli esercizi in cui effettuerà i relativi tagliandi

	31.12.202x+1	D	A
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		500
E)	Risconto passivo	500	

OIC 34, RICAVI- ESEMPI (3)

Rilevazione: bilancio abbreviato/micro: vendita beni e servizi

La società non procede con l'individuazione delle singole unità elementari di contabilizzazione, avvalendosi di quanto previsto al par. 18 dell'OIC 34, perché:

- la società è di minori dimensioni;
- il contratto non risulta complesso;
- dai tagliandi che verranno eseguiti negli esercizi futuri la società non prevede di conseguire un'elevata marginalità.

La società rileva il ricavo relativo all'unica unità elementare di contabilizzazione per € 25.000 al 31.12.202X.

	31.12.202x	D	A
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		25.000
C) IV	Disponibilità liquide	25.000	

Contestualmente, per tener conto dell'impegno di effettuare i 4 tagliandi gratuiti, deve stimare un accantonamento al Fondo Rischi e Oneri pari al costo che stima di dover sostenere per adempiere alla propria obbligazione. In tal caso la società stima di dover sostenere un costo pari ad euro 1.200 (ad esempio euro 300 per ogni tagliando).

	31.12.202x	D	A
B) 13	Accan. ti a Fondi Rischi ed Oneri	1.200	
B)	F.Di Rischi ed Oneri		1200

OIC 34, RICAVI- ESEMPI (4)

2

RILEVAZIONE BILANCIO ORDINARIO : VENDITA CON DIRITTO DI RESO

Una società che produce capi di abbigliamento vende 500 unità di beni ai suoi clienti, ad un prezzo di € 100 ciascuno nel corso dell'esercizio 202X. La società stima che il costo unitario medio di ciascun bene sia di € 70.

Al fine di incrementare gli ordini da parte dei clienti, la società concede la possibilità di restituire i beni entro 120 giorni dall'acquisto e di ricevere l'importo totale pagato.

Analisi sulla base delle fasi di rilevazione dei ricavi:

- 1. Determinazione del ricavo del contratto:** pari al prezzo di € 100 per ciascuna vendita.
- 2. Identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione e allocazione del ricavo complessivo:** una sola unità elementare di contabilizzazione relativa alla fornitura dei beni a cui è allocato tutto il corrispettivo.
- 3. Rilevazione dei ricavi:** la società reputa che i benefici siano stati completamente trasferiti, in quanto il cliente può decidere l'uso dei beni autonomamente già al momento della consegna. Per quanto attiene i rischi, la società procede ad una valutazione del rischio di reso e reputa che i clienti restituiranno il 5% dei prodotti venduti (pari complessivamente a 25 unità).

OIC 34, RICAVI- ESEMPI (5)

Rilevazione del ricavo lordo da vendita pari ad € 50.000 (500 unità x € 100).

	31.12.202x	D	A
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		50.000
C) IV	Disponibilità liquide	25.000	
C) II 1)	Crediti verso clienti	25.000	

Rilevazione del fondo oneri pari all'ammontare che prevede dovrà restituire ai clienti (€ 100 x 25 unità = € 2.500) a riduzione del ricavo.

	31.12.202x	D	A
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.500	
B)	Fondo per Rischi e Oneri		2.500

Inoltre, il costo del bene che sarà oggetto di reso è iscritto in una voce separata delle rimanenze al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino (importo di euro 1.750 pari al costo di euro 70 per 25 unità) in contropartita della variazione di magazzino

	31.12.202x	D	A
C) I 6)	Attività per resi attesi	1750	
A) 2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		1750

OIC 34, RICAVI- ESEMPI (6)

RILEVAZIONE BILANCIO ABBREVIATO: VENDITA CON DIRITTO DI RESO

La società si avvale della semplificazione relativa alle vendite con diritto di reso e iscrive, alla fine dell'esercizio, in riduzione dei ricavi un fondo oneri per un importo pari alla differenza tra l'importo che si prevede di rimborsare al cliente (€ 100 x 25 unità = € 2.500) per i resi e il costo dei beni restituiti (€ 1.750 pari al costo di € 70 x 25 unità).


	31.12.202x	D	A
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		50.000
C) IV	Disponibilità liquide	25.000	
C) II 1)	Crediti verso clienti	25.000	

	31.12.202x	D	A
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1750	
B)	Fondo per Rischi e Oneri		1750

OIC 34, RICAVI- ESEMPI (7)

Società che agisce per conto proprio o per conto terzi

Quando in una transazione è coinvolta una terza parte oltre al venditore ed al cliente, è necessario che la società venditrice proceda con una valutazione di tutti gli elementi contrattuali per stabilire se sta agendo per conto proprio o per conto di terzi



Gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio sono i seguenti:

- ▶ la società ha la responsabilità di fornire i beni/servizi al cliente
- ▶ la società ha il rischio di magazzino inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore
- ▶ la società ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio

OIC: DOCUMENTO IN BOZZA-scadenza 11 dicembre 2023 (1)

L'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito ai criteri previsti dai paragrafi A.5 – A.7 dall'OIC 34 Ricavi, per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi.

In particolare è stato chiesto di chiarire se tali paragrafi dell'OIC 34 siano compatibili con l'attuale quadro normativo e quindi possano essere applicati prima dell'adozione dell'intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024

RISPOSTA

Il tema della rilevazione dei ricavi da parte di soggetti che operano in qualità di intermediari è stato già affrontato dall'OIC nella Newsletter di settembre 2017. Da tale Newsletter si evince che il principio del trasferimento dei rischi e benefici era già presente sia nell'OIC 15 per la rilevazione dei ricavi e sia nell'OIC 13 per la rilevazione delle rimanenze di magazzino e pertanto si concludeva che:

“laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un'attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d'acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati”

OIC 34, RICAVI (20)

OIC: DOCUMENTO IN BOZZA-scadenza 11 dicembre 2023 (2)

Pertanto, premesso che l'OIC 34 non prevede la possibilità di applicazione anticipata, applicando i principi contabili attualmente vigenti una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d'acquisto del bene.

Tale società, come chiarito dall'OIC 34, deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrivere il valore della commissione ad essa spettante rappresentato da il ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l'acquisto del bene stesso.

OIC 34, RICAVI (20)

OIC 34, RICAVI- CIRCOLARE ASSONIME (1)

Assonime Circolare n. 30 del 16 novembre 2023

«L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali»

In particolare la circolare, dal punto di vista contabile si sofferma sulle analogie e sugli aspetti distintivi che contraddistinguono l'OIC 34 rispetto all'IFRS 15, ossia l'analogo principio contabile internazionale in tema di ricavi; dal punto di vista fiscale, invece, enuclea i punti salienti che dovrebbero essere tenuti in considerazione in sede di definizione della disciplina di coordinamento tra le novità contabili dell'OIC 34 e le regole di determinazione dell'imponibile IRES e IRAP.

OIC 34, RICAVI- CIRCOLARE ASSONIME (2)

ASPETTI CONTABILI

1

Il nuovo principio, oltre a sistematizzare indicazioni che erano già contenute in altri standard (principalmente l'OIC 15 "Crediti" e l'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio"), affronta tematiche che erano rimaste inesplorate nel set dei principi contabili nazionali, recependo istituti contabili già proposti dai principi contabili internazionali.

2

Assonime premette che, nonostante alcune disposizioni assumano una certa valenza innovativa o, quanto meno, chiariscano fattispecie oggettivamente dubbie, l'impianto concettuale del principio si pone in piena continuità con l'orientamento di fondo dell'ordinamento contabile nazionale.

In particolare, l'OIC 34 conferma che la definizione **della competenza dei ricavi** derivanti dalla vendita di beni è fondata sul trasferimento dei rischi e benefici legati alla proprietà del bene, così come per le prestazioni di servizi occorre avere riguardo all'ultimazione della prestazione e che, ai fini della rilevazione dei ricavi, occorre "segmentare" o "combinare" i contratti in ossequio al principio di **rappresentazione sostanziale di cui all'art. 2423-bis c.c..**

OIC 34, RICAVI- CIRCOLARE ASSONIME (3)

ASPETTI FISCALI

1

In riferimento all'aspetto fiscale, Assonime fa notare che il legislatore non si è ancora avvalso della facoltà, prevista dall'art. 3, comma 7-*quinquies*, del D.Lgs. n. 38 del 2005 e valevole anche per i principi OIC di nuova introduzione, di emanare apposite disposizioni di coordinamento tra le nuove regole contabili e quelle che si rendono operanti ai fini della determinazione dell'imponibile IRES ed IRAP.

2

Le regole delineate dall'OIC 34 presentano significativi punti di contatto con quelle già vigenti per le imprese IAS adopter e racchiuse nell'IFRS 15, pertanto le questioni fiscali che derivano dall'adozione dell'OIC 34 per non pochi profili, presentano strette analogie con quelle connesse all'adozione dell'IFRS 15. In particolare, così come accade per l'IFRS 15, il procedimento di rilevazione dei ricavi si articola in una serie di fasi ciascuna delle quali è caratterizzata da aspetti valutativi che sono tali da potere incidere non solo sull'an e sul quantum dei ricavi stessi ma anche sul timing della loro imputazione a conto economico.

OIC 34, RICAVI- CIRCOLARE ASSONIME (4)

ASPETTI FISCALI (segue)

3

Per Assonime, **nella fase iniziale, di determinazione del prezzo complessivo del contratto**, ad esempio, assumono un'importanza fondamentale le valutazioni connesse alla presenza di eventuali termini di pagamento dilazionati e/o di componenti variabili del corrispettivo che possono incrementarne o ridurne l'ammontare (premi, incentivi, abbuoni sconti o penalità). È chiaro, infatti, che l'individuazione del tasso di mercato ha riflessi diretti sull'importo che verrà rilevato come ricavo e sulla parte del corrispettivo che sarà invece iscritta in bilancio a titolo di interessi attivi.

4

La fase successiva, **quella dell'individuazione delle unità elementari di contabilizzazione** presenta anch'essa importanti profili estimativi tenuto conto che si richiede di valutare se i beni o servizi oggetto del contratto debbano essere tenuti distinti o meno a seconda che siano fruibili autonomamente da parte del cliente finale ovvero siano interdipendenti o integrati tra di loro.

OIC 34, RICAVI- CIRCOLARE ASSONIME (5)

5

Analogamente, il redattore del bilancio è chiamato a valutare se i beni o i servizi aggiuntivi offerti alla clientela rientrano o meno nell'ambito delle attività caratteristiche della società, in modo da stabilire se essi sono fonte di ricavi o di un mero accantonamento a fondo oneri futuri

6

Nell'ultimo stadio del procedimento di rilevazione, infine, i ricavi vengono imputati a conto economico quando le prestazioni di ciascuna unità elementare così valorizzate sono rese al cliente e, a tal fine, il redattore del bilancio deve stabilire:

- a) per quanto riguarda le cessioni di beni, se può dirsi verificato il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici alla luce delle facoltà di utilizzo di cui può fruire cliente;**
- b) Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, se la prestazione sia completata, ovvero, in caso di prestazioni per le quali il diritto al corrispettivo matura progressivamente, qual è il relativo stato di avanzamento.**

OIC 34, RICAVI- CIRCOLARE ASSONIME (6)

Con il D.M. 10 gennaio 2018, recante le norme di coordinamento tra le regole contabili dell'IFRS 15 e quelle di determinazione degli imponibili IRES e IRAP, è stato chiarito in proposito che le valutazioni da operare ai sensi dell'IFRS 15 sono connaturate al sistema di rilevazione dei ricavi e, in quanto tali, sono destinate a trovare pieno riconoscimento fiscale in quanto parte integrante dei criteri contabili di qualificazione (rectius, di recognition) dei ricavi stessi.

COME RECEPIRE OIC 34 (1)

- 1) C'e' un contratto standard o sono diversificati?**
- 2) Le operazioni di vendita prevedono una sola obbligazione? Nel caso si concludono entro l'esercizio?**
- 3) Sono previsti dei corrispettivi variabili (incentivi, sconti, premi, diritti di reso e riacquisto)?**
- 4) Sono disponibili dati storici o statistici su incentivi, sconti condizionati, resi, premi, ecc (per tipologia di prodotto o clientela)?**
- 5) L'incasso contrattuale e' entro 12 mesi?**
- 6) Abbiamo una analisi sul trasferimento sostanziale di rischi e benefici?**
- 7) Relativamente alle vendite di servizi vi sono strumenti per determinare lo stato di avanzamento? Sulla base di quale criterio si basano?**

COME RECEPIRE OIC 34 (2)

- **Analizzare attentamente i contratti e rivedere il business model (nel continuo)**
- **I ricavi vengono rettificati (e ridotti) mediante risconti ed attualizzati nel caso**
- **I costi di acquisizione dei contratti**
- **Il concetto di irrilevanza**
- **La nota integrativa da ripensare**
- **Le scelte per la prima applicazione**
- **Le semplificazioni per i bilanci abbreviati**

- **Approfondire e stimare il potenziale impatto derivante dall'adozione dell'OIC 34 sul bilancio 2023.**
- **Da valutare gli effetti fiscali, sia sulla prima applicazione (neutralità?) che a regime (decreto specifico di endorsement senza validazione delle stime discrezionali?)**
- **Aiutare a comprendere l'impatto sui processi aziendali, i dati finanziari previsionali e gli obiettivi del management , derivanti dall'applicazione dell'OIC 34.**

OIC, EMENDAMENTO AI PRINCIPII CONTABILI, 26/09/23 (1)

Con la pubblicazione dell'OIC 34 – Ricavi, è stata segnalata una possibile incoerenza tra diversi principi contabili che disciplinano la contabilizzazione degli sconti.

E' stato osservato che, mentre l'OIC 34 disciplina la contabilizzazione degli sconti in senso generale, prevedendo che siano contabilizzati in riduzione dei ricavi, altri principi contabili (OIC 12, OIC 15 e OIC 19) distinguono tra sconti di natura commerciale (da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi) e sconti di natura finanziaria (da contabilizzarsi come onere finanziario).

Il problema interpretativo è sorto con l'utilizzo della parola "sconto" anche nell'OIC 15. Con il termine "sconto" l'OIC 15 si riferisce agli effetti economici conseguenti a variazioni nei flussi finanziari attesi di un credito già iscritto in bilancio (come ad esempio l'incasso anticipato rispetto alle scadenze contrattuali). Questi assumono, ai sensi dell'OIC 15, natura finanziaria e sono contabilizzati come oneri o proventi finanziari



**PER CHIARIRE LA DIFFERENZA FRA
SCONTI COMMERCIALI E SCONTI FINANZIARI**

OIC, EMENDAMENTO AI PRINCIPII CONTABILI, 26/09/23 (2)



L'emendamento è inoltre l'occasione per inserire nel principio contabile OIC 15 un esempio per illustrare il trattamento contabile dell'incasso anticipato di un credito nel caso in cui la società venditrice non applichi il criterio del costo ammortizzato.



Altra modifica ai principi contabili proposta in conseguenza della pubblicazione dell'OIC 34 è quella che interessa l'OIC 12 in tema di garanzie e penalità.

Successivamente alla pubblicazione dell'OIC 34, l'unico caso di fondo garanzia iscritto in bilancio è quello relativo a garanzie previste dalla legge. Infatti, per tutte le altre forme di garanzie fornite al cliente, l'OIC 34 prevede che siano rilevate come una prestazione di vendita separata e che quindi siano contabilizzate nella voce A1) "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico.

OIC, EMENDAMENTO AI PRINCIPI CONTABILI, 26/09/23 (3)



In bozza fino 8 novembre 2023

1 EMENDAMENTI ALL' OIC 12, ALL'OIC 15 E ALL'OIC 19

2 EMENDAMENTI ALL' OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

3 EMENDAMENTI ALL' OIC 15- CREDITI

4 EMENDAMENTI ALL' 19 – DEBITI

5 EMENDAMENTI ALL' 25 – IMPOSTE SUL REDDITO

6 EMENDAMENTI IN TEMA DI FONDI DI SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO

7 EMENDAMENTI ALL' OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

8 EMENDAMENTI ALL' OIC 31 – FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

21 dicembre 2023, Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023 che modifica la direttiva 2013/34/UE Nuovi criteri dimensionali per le imprese Europee: effetti sull'applicazione della CSRD (1)

1

Lo scopo: riduzione delle imprese obbligate alla rendicontazione sociale per evitare di sostenere oneri amministrativi e di rendicontazione sproporzionati per alcune imprese.

2

L'aumento dei tassi d'inflazione (secondo dati Eurostat, dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2023, l'inflazione cumulata si è attestata al 24,3 per cento nella zona euro e al 27,2 per cento nell'intera Unione) ha comportato aumento delle imprese obbligate al recepimento delle Direttiva, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) già a partire dall'esercizio 2025

3

I nuovi criteri determinano:

- 1) una misura equa e proporzionata in favore di tutte quelle imprese che, a causa dell'aumento dell'inflazione (soprattutto degli ultimi due anni), si sono trovate inaspettatamente soggette alla CSRD;**
- 2) dall'altro, la riduzione delle imprese soggette all'applicazione della CSRD ostacola il raggiungimento degli obiettivi climatici europei e limita la disponibilità di informazioni affidabili sulla sostenibilità necessarie per le istituzioni finanziarie o investitori al fine adempiere ai propri obblighi di rendicontazione della sostenibilità e per la due diligence nelle decisioni di prestito e investimento.**
- 3) Le modifiche permettono più tempo alle imprese per implementare politiche ESG e relativa rendicontazione.**


21 dicembre 2023, Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023 che modifica la direttiva 2013/34/UE Nuovi criteri dimensionali per le imprese Europee: effetti sull'applicazione della CSRD (2)

Saranno soggette all'obbligo di rendicontazione di sostenibilità (per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025) le imprese con almeno due requisiti tra: 250 addetti (non modificato) e/o ricavi maggiori di euro 50 milioni (in precedenza 40) e/o Stato Patrimoniale superiore a euro 25 milioni (in precedenza 20).

		Stato Patrimoniale	Ricavi vendite e prestazioni
MICRO IMPRESE	ATTUALE	350.000	700.000
	ADEGUATO	450.000	900.000
	INCREMENTO	28,6%	28,6%
PICCOLE IMPRESE (LIMITE INFER)	ATTUALE	4.000.000	8.000.000
	ADEGUATO	5.000.000	10.000.000
	INCREMENTO	25 %	25 %
PICCOLE IMPRESE (LIMITE SUPER)	ATTUALE	6.000.000	12.000.000
	ADEGUATO	7.500.000	15.000.000
	INCREMENTO	25 %	25 %
IMPRESE MEDIO/GRANDI	ATTUALE	20.000.000	40.000.000
	ADEGUATO	25.000.000	50.000.000
	INCREMENTO	25 %	25 %

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (1)

Lo scorso 14 settembre 2023 il MEF ha emesso decreto pubblicato in GU n. 223 che prevede che la disposizione di cui art.45 c. 3-octies e 3-novies del DL 31 giugno 2022 n.73 (conv. L. 4 agosto 2022 n. 122 (c.d. DL Semplificazioni fiscali) si applicano anche per tutto esercizio 2023



Il nuovo decreto ripropone norma già applicata negli esercizi dal 2008 al 2012 e dal 2018 al 2020 consente in considerazione dell'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari di **NON SVALUTARE I TITOLI DEL CIRCOLANTE.**

In sostanza anche nei bilanci 2023 sarà possibile derogare dal criterio di valutazione previsto dall' art. 2426 cc c. 1 n. 9 del cc che impone di valutare i titoli che non costituiscono immobilizzazioni « al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato, se minore del costo»

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (2)

Per il corretto recepimento della deroga rimangono valide le disposizioni statuite da:

- 1 Art. 45 commi 3-octies e 3-novies del DL 73/2022**
- 2 DOCUMENTO INTERPRETATIVO OIC 11 del 14 febbraio 2023**
- 3 Per settore Assicurativo Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022**

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (3)

1

La deroga ha carattere facoltativo in quanto rimane possibile l'adozione dei criteri ordinari per cui la possibilità di svalutare in titoli

2

La deroga si applica ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali per cui ai soggetti OIC

3

La deroga riguarda «i titoli non destinati a permanere durevolmente» nel patrimonio dell'impresa e quindi i titoli iscritti nell'attivo circolante. Il riferimento ai « titoli» deve essere inteso in senso ampio tale da comprendere sia i titoli partecipativi (azioni, quote di srl e strumenti finanziari assimilati) che i titoli di debito (obbligazioni, titoli di stato e quote di fondi comune di investimento)

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (4)

4

La deroga si applica anche ai titoli acquistati nel 2023. In tale ipotesi il riferimento per la valutazione è il « costo di acquisto»

5

La possibilità di non svalutare i titoli è ammessa a condizione che la PERDITA NON ABBIA CARATTERE DUREVOLE

6

Le imprese che si avvalgono della deroga sono poi obbligate a destinare ad una RISERVA INDISPONIBILE utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni in esame e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.


PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (5)

OIC DOCUMENTO INTERPRETATIVO 11 -Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122): Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati (1)

18 ottobre 2022, L'OIC pubblica in consultazione il Documento Interpretativo 11 "Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati".

Conclusione consultazione 2 novembre 2022

Versione definitiva entrata in vigore 14 febbraio 2023



Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del Decreto Legge 73/2022 convertito con Legge 4 agosto 2022 n° 122

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (6)

A Quali titoli si riferisce la norma?

1

I titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo Circolante. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'OIC 20 "Titoli di debito" e l'OIC 21 "Partecipazioni".

2

Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32 "*Strumenti finanziari derivati*", in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell'articolo 2426 del codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato

La norma riconosce la facoltà di applicare le disposizioni solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio e non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell'attivo circolante. Per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, è richiesto di specificare nella nota integrativa i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (7)

3

La società che si avvale della facoltà di deroga valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2021 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le perdite di carattere durevole sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21.

Pertanto non è consentito l'utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell'esercizio intervengono dopo tale data.

È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell'esercizio.

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (8)

NOTA INTEGRATIVA

Le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa:

- le **modalità con cui si è avvalsa della deroga**, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
- la **differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.**

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (9)

CRITICITA'(1)

Sono esposti nello stato patrimoniale, nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante secondo la classificazione prevista dall'articolo 2424 del Codice civile:

- 1. i titoli immobilizzati: BIII3) "altri titoli";**
- 2. i titoli non immobilizzati: CIII6) "altri titoli".**

La classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo.

I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel circolante.

Ai fini di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.

In relazione alle proprie strategie aziendali è possibile che gli organi amministrativi, nel rispetto del criterio della destinazione economica, destinino un portafoglio di titoli della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante.

CRITICITA'(2)

Devono escludersi le perdite di carattere durevole.

Al riguardo l'OIC 20 precisa che, **le fluttuazioni temporanee dei titoli al ribasso di per sé non sono da considerarsi perdite durevoli**, seppure possano essere un segnale di allarme.

Per valutare che vi sia effettivamente una perdita durevole di valore di un titolo, è opportuno verificare che l'emittente abbia la capacità di corrispondere gli interessi o che il possessore possa realizzare il titolo, oppure ancora, osservare la capacità di rimborso del titolo alla scadenza da parte della società emittente.

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (11)


Gli indicatori di deterioramento della solvibilità dell'emittente sono:

- il ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi;
- la ristrutturazione del debito;
- il valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilanci;
- gli indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell'emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza;
- l'evento di default;
- l'ammissione a procedure concorsuali.


Per le perdite durevoli che si manifestano solo alla fine dell'esercizio, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 3-octies della citata Legge, si tiene conto delle disposizioni dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO (1)

La versione definitiva della Legge 213/2023 (nota come Legge di Bilancio 2024) entrata in vigore lo scorso 1 gennaio 2024 prevede all'art 1 c.78-85 la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva (procedura della c.d rottamazione del magazzino).



La norma ricalca in gran parte una precedente normativa e precisamente la L. 488/99 (Legge Finanziaria 2000) a cui si può fare riferimento per eventuali chiarimenti ed anche alla circolare Assonime n. 39 del 24 maggio 2000 nonché al CM 115/2000, in cui possibile individuare supporti operativi. La possibilità di aderire all'adeguamento riguarda il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 (per cui l'anno 2023 per i soggetti solari).



1

EFFETTI FISCALI

2

EFFETTI CONTABILI

3

EFFETTI PER REVISORE LEGALE DEI CONTI

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO (2)

CONTENUTO NORMATIVA (sintesi)

AMBITO SOGGETTIVO

Ai sensi art. 1 c. 78 è statuito che possono beneficiare della normativa:

“ gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, ossia gli OIC adopter”.

(sono escluse le imprese individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificate ed i contribuenti in regime forfettario, in quanto in entrambi i casi il magazzino non assume valenza fiscale)

Secondo altri approcci interpretativi alla luce della genericità della norma, anche le imprese minori dovrebbero poter accedere alla regolarizzazione poiché per quanto per queste imprese la variazione delle rimanenze non assume rilievo ai fini fiscali, può esservi l’interesse a procedere al fine di adeguare l’esito degli ISA (potendosi normalizzato l’indicatore di rotazione del magazzino).

Risultano esclusi anche i contribuenti che svolgono una attività per cui non risulta determinato il coefficiente di maggiorazione. Nella precedente normativa venivano escluse 178 codici attività su un totale di 511 classi ATECO

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO (3)

AMBITO OGGETTIVO

Possono essere oggetto di adeguamento:

1)relativamente ai beni di cui all'art. 92 Tuir, ossia le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie e semilavorati.

2) relativamente al periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2023. Si tratta quindi in generale delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023 (cioè quelle al 31/12/2022) per le imprese con esercizio "solare".

3)è escluso l'adeguamento delle rimanenze finali relativi ai servizi (CM 115/2000):

-in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutati in base ai costi sostenuti (art.92, co. 6 del Tuir;

- o di durata ultrannuale (art. 93 del Tuir) valutati in base ai corrispettivi maturati.

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO (4)

PROCEDURE CONTABILI

1

ELIMINAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI

di quantità o valori superiori a quelli effettivi che può essere totale o parziale. Tale adeguamento si presta nei casi in cui le rimanenze del 2022 sono state rilevate correttamente ma ad un costo unitario superiore di quello reale oppure rilevate ad un costo unitario corretto ma quantitativamente sono superiori a quelle effettive, oppure nel caso di presenza delle due fattispecie.

Il processo di allineamento prevede:

A) il versamento dell'iva da calcolare applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività (Dm 23 marzo 2000). Anche per il calcolo dell'aliquota media è prevista una regola ossia considerando l'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero a regimi speciali, facendo il rapporto tra iva relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili ed il volume d'affari.

Aliquota media Iva 2023 x Valore Eliminato x Coefficiente di maggiorazione

B) L'operazione di adeguamento prevede anche la determinazione dell'imposta sostitutiva determinata sulla base di una aliquota del 18% da applicare sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato.

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO (5)

2

ISCRIZIONE DI ESISTENZE INIZIALI

prevista solo unicamente con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse in quanto non prevista l'iscrizione di valori precedentemente sottostimati. Secondo tale procedura l'adeguamento comporta il pagamento di una sola imposta sostitutiva calcolata applicando l'aliquota del 18% al valore delle esistenze iniziali iscritte all'01/01/23. Non è dovuta Iva che secondo tale opzione procedurale si presume persa mancando la contabilizzazione dell'acquisto e non è previsto il ricorso al coefficiente di maggiorazione in quanto non vi è stata la vendita.

ADEGUAMENTO
MAGAZZINO

ELIMINAZIONE
RIMANENZE
INIZIALI

Minori quantità o
minor valore
unitario

Iva Media 2023
Imposta
sostitutiva 18%

ISCRIZIONI
RIMANENZE
INIZIALI

Solo maggiori
quantità

Imposta
sostitutiva 18%

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO (6)

Il riallineamento delle rimanenze nel bilancio, seppur la normativa in oggetto non disciplina gli aspetti contabili, per le società di capitali il corretto trattamento è riconducibile alla correzione di errori contabili ai sensi dell'OIC 29.

Secondo l'OIC 29 gli errori vanno valutati se seconda che:

1) rilevanti, in tal caso la l'eliminazione:

a) va a riduzione sul saldo di apertura di una voce del patrimonio netto (Utili a nuovo o altra voce);

b) senza alcuna influenza sul conto economico

1) non rilevanti, la correzione:

a) può essere imputata a Conto Economico

b) la sopravvenienza attiva/passiva va neutralizzata con una corrispondente variazione in diminuzione/in aumento in dichiarazione dei redditi

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO (7)

Esempio

La ALFA Srl, dopo l'apertura dei conti, ha effettuato la seguente scrittura contabile volta ad imputare a Conto economico le esistenze iniziali:

-----	1 gennaio 2023	-----
Esistenze iniziali di merce (B.11 CE)	a	Magazzino merci (C.I.4 SP)
225.000		

__ Volendo effettuare l'adeguamento delle esistenze iniziali ai valori/alle quantità effettivamente presenti al 1° gennaio 2023 (eliminazione di 100.000 euro di merci) dovrà effettuare la seguente scrittura contabile.

a) **nel caso di ERRORE NON RILEVANTE**

-----	31 dicembre 2023	-----

Sopravvenienze Passive (B.14 CE)	a	Esistenze iniziali di merce (B.11 CE) 100.000

Per sterilizzare ai fini fiscali l'onere iscritto (la sopravvenienza passiva), il contribuente dovrà operare una variazione in aumento di 100.000 euro nella dichiarazione dei redditi/Irap relativa al periodo d'imposta 2023

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO (8)

b) nel caso di **ERRORE RILEVANTE**

-----	31 dicembre 2023	-----
Riserva Straordinaria (A.VI SP)	a	Esistenze iniziali di merce (B.11 CE) 100.000

In tal caso la rettifica non transita a Conto economico (errore rilevante) per cui non occorre operare alcuna variazione nei modelli dichiarativi.

Inoltre, occorre iscrivere l'Iva e l'imposta sostitutiva dovuta per la regolarizzazione effettuata:

1) quanto all'Iva dovuta sulla regolarizzazione la scrittura contabile è la seguente (si veda l'Oic 12 con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti):

-----	31 dicembre 2023	-----
Oneri diversi di gestione (B14 CE)	a	Debiti tributari (D.12 SP)

2) quanto all'imposta sostitutiva dovuta la scrittura contabile è la seguente (si veda l'Oic 25 con riferimento alle imposte relative a esercizi precedenti):

-----	31 dicembre 2023	-----
Imposte sul Reddito (D29 CE)	a	Debiti tributari (D.12 SP)

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO (9)

Esempio

La ALFA Srl ha esistenze iniziali iscritte al 1° gennaio 2023 per un importo pari a 225.000 euro.

Si ipotizza una eliminazione di quantità e valori di 100.000 euro.

Il coefficiente di maggiorazione (ipotizzato) è pari a 1,3.

L'aliquota media dell'Iva è del 22%.

Le imposte dovute sono calcolate secondo le formule sopra viste, ossia:

Iva: valore eliminato x coefficiente di maggiorazione x aliquota media

Imposta sostitutiva: (ammontare calcolato ai fini Iva – valore eliminato) x 18%

Pertanto le imposte da versare ammontano a:

– per l'Iva: $100.000 \times 1,3 \times 22\% = 28.600$;

– per l'imposta sostitutiva: $(100.000 \times 1,3 - 100.000) \times 18\% = 5.400$

Totale imposte da versare: $28.600 + 5.400 = 34.000$

Gli importi dovuti sono da versare in due rate di pari importo (17.000 euro cad.) al 1° luglio 2024 e al 2 dicembre 2024.

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO (10)

Esempio

La Verdi Snc effettua l'iscrizione di esistenze iniziali per 100.000 euro.

L'imposta dovuta è calcolata secondo la formula sopra vista, ossia:

Imposta sostitutiva: (ammontare iscritto – valore eliminato) x 18%

Pertanto, l'imposta sostitutiva dovuta ammonta a 18.000 euro (valore iscritto per aliquota dell'imposta).


Non è dovuta l'Iva, in quanto questa diverrà esigibile alla vendita delle merci iscritte ex novo, come pure saranno dovute le imposte ordinarie (Irpef e Irap) sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore di iscrizione delle esistenze iniziali

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO (11)

ASPETTI PER IL REVISORE LEGALE

L'inventario di magazzino costituisce un'attività fondamentale anche per il revisore legale per garantire la corretta gestione dei beni aziendali. Le sue finalità possono essere così riassunte:

- verificare che il magazzino sia sempre fornito e che le quantità siano corrette;
- calcolare le giacenze e le scorte disponibili;
- tenere sotto controllo le merci in entrata ed uscita.



Il **principio di revisione ISA Italia 500** indica l'inventario di magazzino una procedura rilevante per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. Inoltre lo stesso il principio prevede che qualora le rimanenze di magazzino siano significative nell'ambito del bilancio, il revisore debba acquisire elementi probativi sufficienti sulla loro esistenza e sulle loro condizioni, mediante:


- partecipazione alle operazioni di inventario fisico;
- svolgimento di procedure di revisione sulle registrazioni inventariali finali dell'impresa per verificare se riflettono i risultati effettivi delle conte.

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO (12)

Le disposizioni statuite dai principi di revisione e dalla prassi professionale delle attività di auditing hanno consolidato specifiche e condivise procedure che i revisori contabili sono soliti mettere in atto per la review del magazzino fra cui il cut-off di magazzino.

Tale procedura consiste nella verifica della corretta competenza delle rilevazioni contabili (acquisti e vendite di magazzino) avvenute a cavallo della fine dell'esercizio. Si tratta in buona sostanza di una riconciliazione tra acquisti e vendite e l'inventario.

Con tale verifica il revisore accerta che non vi siano errori nel bilancio a seguito di una non corrispondente rilevazione nel medesimo periodo di competenza tra acquisti, vendite e rimanenze di magazzino.



Sotto il profilo dell'attività di revisione, le rimanenze rappresentano una delle aree di bilancio a più alto rischio intrinseco. Per tale motivo, il revisore deve sempre adottare un atteggiamento di scetticismo professionale, che integri un approccio dubitativo ed il costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta ad errore o frode. L'acquisizione del maggior numero di elementi probativi quale risultato della review delle rimanenze rappresenta la prerogativa affinché ci siano valide e comprovate giustificazioni sulle quali poi si basa il giudizio professionale di revisione sul bilancio d'esercizio.

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO (13)

Il valore e la quantificazione delle rimanenze di magazzino al 01/01/2023, termine temporale a cui si riferisce la disposizione statuita dalla legge di bilancio, sono il risultato anche di una attenta review del loro valore al 31/12/2022, di cui il revisore in fase di formulazione del giudizio al bilancio 2022 ha convalidato la correttezza con specifico riferimento a quanto previsto dai principi contabili di riferimento.

Ora l'adesione alla rottamazione del magazzino, come affermato da un punto di vista contabile, trova come solo presupposto la correzione di un errore valutativo, chiaramente non rilevato a suo tempo dal revisore.

Diventa fondamentale pertanto per il revisore giustificare nelle sue carte da lavoro questa "anomalia" procedurale e chiaramente oltre a monitorare con attenzione l'intero iter procedurale contabile e fiscale per aderire alla rottamazione del magazzino, raccogliere evidenze a supporto degli effetti che lo stesso adeguamento possa arrecare al fascicolo di bilancio 2023 e soprattutto come recepire il tutto nella stessa relazione di certificazione al fascicolo di bilancio.

Al riguardo sarà fondamentale attendere che il CNDCEC pubbliche il format di riferimento per redigere la relazione unitaria al fascicolo di bilancio 2023 per meglio comprendere come verrà articolato il paragrafo della relazione con specifico riferimento al recepimento della possibilità di riallineare i valori di bilancio del magazzino al loro valore effettivo di mercato ai sensi della L.213/2023.

L'IMPORTANZA DELL'INFORMATIVA DI BILANCIO

1

**INFORMATIVA PREVISIONALE
(BUDGET GENERALE DI ESERCIZIO)**

- 1) Adeguatezza assetti
- 2) Dati previsionali per calcolo indicatori
- 3) Valutazione continuità aziendale

2

INFORMATIVA CONSUNTIVA
• NOTA INTEGRATIVA
• RELAZIONE SULLA GESTIONE
• REPORT SOSTENIBILITA'

**CONTINUITA'
INDICATORI
ASSETTI**

**ASSETTI
INFORMATIVA NO
FINANCIAL**

1. INFORMATIVA NON FINANZIARIA
2. ESG
3. DIRETTIVA EUROPEA

INFORMATIVA PREVISIONALE (1)

1

ADEGUATI ASSETTI

CNECEC e Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, *Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative*, 25 luglio 2023

- | |
|--|
| 1. Modello di Business- 6 quesiti |
| 2. Modello Gestionale -8 quesiti |
| 3. Adeguati Assetti Organizzativi- 21 quesiti |
| 4. Adeguati Assetti Amministrativi- 11 quesiti |
| 5. Adeguati Assetti Contabili- 15 quesiti |

Per la valutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono previste in calce alle check lis le seguenti tre specifiche valutazioni di sintesi:

Criticità da evidenziare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa

Giudizio finale sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa

Eventuali suggerimenti per migliorare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa

INFORMATIVA PREVISIONALE (2)

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Quesito 7 : l'organo di amministrazione o l'imprenditore agiscono in presenza di un piano industriale

Quesito 8 : l'organo di amministrazione o l'imprenditore agiscono in presenza di piani operativi

ASSETTO CONTABILE

Quesito 9 : l'analisi degli indici e degli indicatori è effettuata in un'ottica di continuità aziendale e ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa


Quesito 10 : l'impresa è dotata di un sistema di controllo di gestione

Quesito 11 : l'impresa è dotata di un sistema di contabilità analitica

Quesito 13 : l'impresa è dotata di un sistema di budgeting e reporting

Quesito 14 : con quale cadenza l'impresa gestisce la reportistica relativa agli scostamenti

APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (1)



APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (2)

1

ANALISI DEI COSTI

2

REDAZIONE DEL BUDGET GENERALE DI ESERCIZIO (di cui il BUDGET DI TESORERIA è componente fondamentale)

3

BUDGETARY CONTROL- GAP ANALYSIS

APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (3)

Contabilità generale

I costi sono utilizzati per dare un valore alle rimanenze (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) e per calcolare il costo del venduto


Contabilità analitico-gestionale

I costi sono utilizzati per pianificare, controllare, dirigere e assumere decisioni


L'attenzione si sposta dai fatti di natura contabile a quelli di natura gestionale

APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (4)

CENTRALITA' DEL BUDGET GENERALE DI ESERCIZIO PER CCI




APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (5)



APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (6)

L'IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

La pianificazione finanziaria è lo strumento principe per la riduzione del rischio d'impresa: le imprese devono migliorare le proprie previsioni finanziarie per massimizzare l'utilità delle proprie risorse.




APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (7)

**FLUSSO di
Cassa
Previsionale**

Per aziende medio-grandi(quotate) esigenza conoscitiva per investitori

Per aziende medio-piccole esigenza conoscitiva per mercato del credito (Banche) che non prestano più attenzione agli ultimi bilanci ma alla capacità delle aziende di rimborsare le rate del prestito



Le banche valutano con più attenzione la capacità di generare cash flow operativo positivo (ossia autofinanziamento)

La ricostruzione del flusso generato dalla gestione reddituale è solo una delle misure dell'autofinanziamento aziendale. Il documento che evidenzia in dettaglio quale attività aziendale abbia generato o assorbito liquidità è il prospetto di Cash Flow o **Rendiconto Finanziario (preventivo). Con il prospetto di C.F. della variazioni di liquidità è anche possibile determinare l'importo delle liquidità di cassa alla fine del periodo di un piano.**

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (1)

LA VALUTAZIONE DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA'

DALL'OIC 11

OIC 11 individua, sulla base delle risultanze delle analisi condotte, il corretto trattamento contabile da seguire, sia in termini di criteri di valutazione da adottare (di funzionamento ovvero di liquidazione) che di riflessi sull'informativa da fornire in bilancio.

1) **ASSENZA DI SIGNIFICATIVE INCERTEZZE**

2) **PRESENZA DI SIGNIFICATIVE INCERTEZZE**

3) **MANCANZA DI RAGIONEVOLI ALTERNATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

AL CCI

In Nota Integrativa devono essere fornite le indicazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Devono essere inoltre esplicitate le ragioni che qualificano le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (2)

AL CCI

CONTINUITA' = EQUILIBRIO GESTIONALE

INDICATORI
Redditali
Patrimoniali
finanziari

1

Documento CNDCEC, Indici di allerta, ex art. 13, co.2
Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ottobre 2019

2

DL 82/2022
Test Pratico per la sostenibilità : **NB DATI PREVISIONALI**

3

Set indicatori per « analisi di bilancio »

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (3)

Secondo quanto statuito dalla Sezione 1 del decreto la valutazione dello stato di salute dell'azienda avviene rapportando l'entità del debito che deve essere ristrutturato con i flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio:

ENTITA DEL DEBITO DA RISTRUTTURARE (TOTALE A)

FLUSSI ANNUI AL SERVIZIO DEL DEBITO (TOTALE B)

ENTITA DEL DEBITO DA RISTRUTTURARE

	Debito scaduto (di cui relativo a iscrizioni a ruolo)	
(+)	debito riscadenziato o oggetto di moratorie	
(+)	linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	
(+)	rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni	
(+)	investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	
(-)	ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	
(-)	nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	
(-)	stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	
TOTALE A		

FLUSSI ANNUI AL SERVIZIO DEL DEBITO

	Margine operativo lordo prospettico stimato normalizzato annuo prima delle componenti non ricorrenti a regime	
(-)	investimenti di mantenimento annui a regime	
(-)	imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	
TOTALE B		

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (4)

I FLUSSI ANNUI AL SERVIZIO DEL DEBITO

Equilibrio
economico
prospettico: flussi
(+)
dal 2° anno

■ I Flussi annui al servizio del debito:

- Margine operativo lordo, **prospettico normalizzato** annuo (**pre-componenti non ricorrenti**)
 - (-) investimenti di mantenimento annui a regime
 - (-) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte

Struttura
semplificata
per il calcolo del
**Free cash
flow from
operations**

Stato patrimoniale riclassificato
Conto economico riclassificato
Rendiconto finanziario


I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA'(5)

La stima dei flussi prospettici rappresenta l'aspetto più delicato che deve essere effettuato seguendo delle fasi specifiche:

- 1) Stima dei ricavi**
- 2) Stima dei costi variabili correlati ai ricavi**
- 3) Stima dei costi fissi**
- 4) Stima degli investimenti**
- 5) Stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato;**
- 6) Verifica della coerenza dei dati economici prognostici;**
- 7) Stima dell'effetto delle operazioni straordinarie se previste;**
- 8) Stima del pagamento delle imposte sul reddito**
- 9) Declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio**
- 10) Declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza.**

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA'(6)

Considerate le difficoltà e non preparazione da parte delle aziende di minori dimensioni a calcolare il test pratico per la sostenibilità COME PROCEDERE????



1

SET INDICATORI TRADIZIONALI: utilizzano solo dati consuntivi

2

Documento CNDCEC, Indici di allerta, ex art. 13, co.2 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ottobre 2019.

IL DSCR: DATI CONSUNTIVI E DATI PREVISIONALI

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (7)

QUALI INDICATORI ???

CODICE PRIMA VERSIONE

1

Valore del Patrimonio Netto sulla base di situazioni periodiche

2

Valore del DSCR calcolato attraverso:

- un budget di tesoreria (rapporto tra le risorse disponibili e le uscite previste)
- rapportando il risultato economico al netto delle componenti non monetarie con semplificato)


3

Utilizzo degli indici settoriali elaborati dal CNDCEC

- a) **Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari / ricavi);**
- b) **Indice di adeguatezza patrimoniale (Patrimonio netto / totale debiti);**
- c) **Indice di ritorno liquido dell'attivo (Risultato economico al netto delle componenti non monetarie / totale attivo di stato patrimoniale);**
- d) **Indice di liquidità attiva (attività correnti / passività correnti);**
- e) **Indice di indebitamento tributario e previdenziale (indebitamento tributario + indebitamento previdenziale / totale attivo di Stato Patrimoniale).**

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (8)

**CODICE PRIMA VERSIONE
CNDCEC, CRISI DI IMPRESA. INDICE DI ALLERTA, 20 ottobre
2019**



I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (9)

La formula per il calcolo del DSCR consolidata dagli analisti ed esperti può essere sintetizzata come segue:

$$DSCR = \frac{\text{Cash flow operativo}}{\text{Flusso finanziario a servizio del debito}}$$

Per tale indice i valori soglia previsti sono superiori o inferiori all'unità e precisamente:

- 1) **DSCR > 1**, per cui è attestata la sostenibilità dei debiti nei sei mesi successivi (poiché il cash flow operativo generato eccede gli impegni finanziari a servizio del debito);
- 2) **DSCR < 1**, per cui non vi è sostenibilità dei debiti nei sei mesi successivi (poiché il cash flow operativo generato risulta inferiore agli impegni finanziari a servizio del debito nel periodo considerato, evidenziando in tal modo situazioni di tensione finanziaria con possibili difficoltà nel rimborso del debito).

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' 10)

Come si calcola:

1° APPROCCIO: dal Budget di Tesoreria

Dal budget di tesoreria si ricavano:

- a) **Il numeratore** è rappresentato dalla somma di tutte le risorse disponibili a servizio del debito rappresentati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa da cui sottrarre tutte le uscite previste riferite allo stesso periodo (tranne i rimborsi dei debiti indicati al denominatore)
- b) **Al denominatore** si sommano le uscite previste contrattualmente per il rimborso dei debiti finanziari (verso le banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' 11)

Come si calcola:

2° APPROCCIO: dal Rendiconto Finanziario ai sensi OIC 10 metodo indiretto

- a) Il numeratore** è rappresentato dai flussi operativi al servizio del debito e corrisponde al Free Cash Flow From Operations (FCFO) dei sei mesi successivi . Tale è determinato dalla somma dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (da rigo 26 a rigo 31 del RF) dedotti i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (da rigo 32 a rigo 37), esclusi le disponibilità liquide iniziali e le linee di credito disponibili per il periodo di riferimento.
- b) Il denominatore** corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi ed è dato da:
- pagamenti previsti per capitale ed interessi del debito finanziario;
 - debito fiscale o contributivo, comprensivo delle sanzioni ed interessi, non corrente (ossia non pagato entro le scadenze di legge) il cui pagamento anche rateizzato scade nei sei mesi successivi;
 - debito verso fornitori e altri creditori il cui ritardo di pagamento non supera i limiti della fisiologia (pag. 13 nota 7)

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (12)

SET DI INDICATORI TRADIZIONALI

ANALISI STATICA

ANALISI DINAMICA

STRUTTURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

SITUAZIONE FINANZIARIA

SITUAZIONE ECONOMICA

ELASTICITA' DEGLI INVESTIMENTI

1. Elasticità investimenti in immobiliz.
2. Elasticità investimenti in capitale circolante

ELASTICITA' DEI FINANZIAMENTI

3. Elasticità capitale permanente
4. Elasticità investimenti in capitale di terzi

SOLIDITA' PATRIMONIALE

INDIPENDENZA FINANZIARIA

MARGINI

TESORERIA
STRUTTURA

CAP. CIRCOLANTE NETTO

FINANZIARI

DISPONIBILITA' (CURRENT RATIO LIQUIDITA' (ACID TEST))

INDEBITAMENTO FINANZIARIO

INDICI

ROE
(Return on equity)

ROI
(Return on investment)

GRADO DI INDEBITAMENTO

INCIDENZA EXTRA GESTIONE

ROTAZIONE E DURATA

ROTAZIONE CAPITALE
ROTAZIONE INVESTITO
ROTAZIONE MAGAZZINO
DURATA CREDITI

DEBITI

RENDICONTO VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE TOTALI (FOUND FLOW STATEMENT)

RENDICONTO FINANZIARIO VARIAZIONI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (WORKING CAPITAL STATEMENT)

RENDICONTO FINANZIARIO VARIAZIONI DI LIQUIDITA' (CASH FLOW STATEMENT)

ROS
(Return on sales)

INDICE DI ROTAZIONE E ATTIVO

LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA' DOPO CCI

1

Valutazione secondo APPROCCIO AZIENDALE

- Valutare equilibri gestionali
- Individuare CAUSE dei disequilibri

2

UTILIZZARE DATI CONSUNTIVI

- STATO PATRIMONIALE RICONFIGURATO
- CONTO ECONOMICO RICONFIGURATO
- RENDICONTO FINANZIARIO

3


UTILIZZARE DATI PREVISIONALI

- BUDGET GENERALE DI ESERCIZIO
- PIANI PREVISIONALI

4


UTILIZZARE GLI INDICATORI PER QUANTIFICARE EQUILIBRIO/DISEQUILIBRIO -Quali indicatori

CENTRALITA' DELLE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2023




INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (1)

STRUTTURA RELAZIONE SULLA GESTIONE art. 2428 cc



- IL BILANCIO D'ESERCIZIO DEVE ESSERE CORREDATO DA UNA RELAZIONE REDATTA DAGLI AMMINISTRATORI CONTENENTE INFORMAZIONI SU:



INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (2)

RELAZIONE AI BILANCI AL 31.12.2023

1

ILLUSTRARE INCERTEZZE CHE POSSONO IMPATTARE SULLA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

2

ILLUSTRARE RIFERIMENTI AGLI ADEGUATI ASSETTI


3

POTENZIARE INFORMAZIONI ESG

[1] Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze sui la società è esposta.

L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi.

REPORT SOSTENIBILITA': A CHE PUNTO SIAMO? (1)



NUOVO APPROCCIO

1) DA VOLONTARIO A COGENTE

2) GRADUALE PASSAGGIO DA REGOLE DI TRASPARENZA A REGOLE DI GOVERNANCE

3) AMPLIAMENTO DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE: EFFICACIA EXTRA UE

REPORT SOSTENIBILITA': A CHE PUNTO SIAMO? (2)

RECEPIMENTO GRADUALE: CRITERIO PROPORZIONALITA'

Tipologia Organizzazione	Caratteristiche	Inclusione nel Perimetro CSRD
Grandi aziende già soggette a NFRD	Enti di Interesse Pubblico che rispondono almeno a 2 dei seguenti criteri per 2 esercizi consecutivi: <ul style="list-style-type: none">• n. dipendenti > 500• stato patrimoniale > 20 Mln €• ricavi netti > 40 Mln €	1 gennaio 2024 (report pubblicati nel 2025)
Grandi imprese non soggette a NFRD	Organizzazioni che rispondono almeno a 2 dei seguenti criteri per 2 esercizi consecutivi: <ul style="list-style-type: none">• n. dipendenti > 250• stato patrimoniale > 20 Mln €• ricavi netti > 40 Mln €	1 gennaio 2025 (report pubblicati nel 2026)
PMI quotate ad eccezione delle microimprese	Organizzazioni quotate che rispondono almeno a 2 dei seguenti criteri per 2 esercizi consecutivi: <ul style="list-style-type: none">• n. dipendenti > 10• stato patrimoniale > 350.000 €• ricavi netti > 700.000 €	1 gennaio 2026 (report pubblicati nel 2027)
Imprese extra UE, senza forma giuridica dell'UE (es. aziende in America, Giappone..)	Organizzazioni extra UE che rispondono ai seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none">• ricavi netti maturati in area UE > 150 Mln €• presenza in area UE di una società controllata che si qualifica come grande impresa o PMI quotata e/o ha una succursale con ricavi netti > 40 Mln € nell'esercizio precedente.	1 gennaio 2028 (report pubblicati nel 2029)


REPORT SOSTENIBILITA': A CHE PUNTO SIAMO? (3)

Il 31 luglio 2023 la Commissione Europea adotta la PRIMA SERIE DI PRINCIPI (ESRS) ELABORATI DA EFRAG
Trattasi di 12 linee guida NON SETTORIALI

Carattere Trasversale	ESRS1	Requisiti Generali
	ESRS2	Informazioni Generali
Environmental	ESRS E1	Cambiamento Climatico
	ESRS E2	Inquinamento
	ESRS E3	Acqua e Risorse Marine
	ESRS E4	Biodiversità ed Ecosistemi
	ESRS E5	Uso delle risorse ed Economia circolare
Social	ESRS S1	Forza lavoro propria
	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore
	ESRS S3	Comunità interessate
	ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali
Governance	ESRS G1	Condotta aziendale

BANCABILITA' AZIENDALE: IL BILANCIO NON BASTA (1)

CNDCEC, FDC, L'informativa Economico-finanziaria e la bancabilità delle PMI: indicazioni EBA-GL LOM e spunti operativi, 6 novembre 2023




Il Documento evidenzia la necessità per le imprese di fornire una adeguata informativa economico-finanziaria, storica e prospettica, anche a seguito della nuova forma di rapporto banca-impresa prospettata dalle recenti Linee Guida EBA-GL Lom (attinenti alla concessione e al monitoraggio dei prestiti) e delle prescrizioni contenute nel CCI

Gli adeguati strumenti informativi si basano su un approccio forward-looking impostata sul monitoraggio costante delle dinamiche aziendale attraverso l'elaborazione di bilanci infrannuali, budget e business plan, ossia un set informativo più ampio da veicolare agli interlocutori del sistema finanziario

BANCABILITA' AZIENDALE: IL BILANCIO NON BASTA (2)

**CNDCEC, FDC, L'informativa Economica-finanziaria e la bancabilità delle PMI: indicazioni EBA-GL LOM e spunti operativi, 6 novembre 2023
(segue)**




Da un punto di vista pratico il set informativo deve contenere:

- 1) Riclassificare i bilanci storici relativamente almeno agli ultimi 3 esercizi;**
- 2) Predisporre documenti contabili infrannuali prospettici focalizzati alla stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa prevedendo analisi sia per indici che per flussi**
- 3) Gli INDICATORI DA MONITORARE sono:**
 - variazione del fatturato;**
 - EBIT**
 - EBITDA**
 - Capitale Circolante Netto (CCN)**
 - PFN/EBITDA**
 - DSCR che in ambito bancario è considerato adeguato con valori pari o superiori ad 1,1;**
 - leva finanziaria**
 - Interest Coverage Ratio(di particolare interesse e attenzione nell'attuale contesto di aumento dei tassi di interesse)**

BANCABILITA' AZIENDALE: IL BILANCIO NON BASTA (3)

**CNDCEC, FDC, L'informativa Economica-finanziaria e la bancabilità delle PMI: indicazioni EBA-GL LOM e spunti operativi, 6 novembre 2023
(segue)**



Inoltre gli istituti di credito al fine di rilevare una possibile perdita di equilibrio economico-finanziario, solitamente verificano l'esistenza di:

- 1) Debiti scaduti nei confronti dei dipendenti e/o tributari e previdenziali;**
- 2) Una significativa diminuzione di cash flow futuri**
- 3) Un rapporto PFN/EBITDA superiore a 5**
- 4) Ultimi due bilanci in perdita**
- 5) Riduzione del fatturato superiore al 30% rispetto esercizio precedente;**
- 6) Riduzione del patrimonio netto superiore al 50% rispetto esercizio precedente**

BANCABILITA' AZIENDALE: IL BILANCIO NON BASTA (4)

Allegato 2 delle Linee Guida EBA : Informazioni per la valutazione del merito di credito delle imprese

1. Informazioni sulla finalità del prestito
2. Nel caso richiesta prova della finalità del prestito
3. Prospetti di Bilancio e relative Note delle singole società e del gruppo
4. Relazione/ prospetto anzianità crediti
5. Piano aziendale anche con finalità del prestito
6. Proiezione finanziaria (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Flusso di Cassa)
7. Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali
8. Dati dei registri dei crediti o degli uffici crediti, contenenti informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento
9. Informazioni sul rating di credito esterno del cliente
10. Informazioni su clausole restrittive e sul loro rispetto da parte del cliente
11. Informazioni su importanti contenziosi che vedono coinvolto il cliente al momento della richiesta
12. Informazioni sulle garanzie reali
13. Attestazione della proprietà della garanzia reale
14. Attestazione del valore della garanzia reale
15. Attestazione dell'assicurazione della garanzia reale
16. Informazione sull'esigibilità della garanzia
17. Informazioni sulle garanzie personali, altri fattori di attenuazione del rischio del credito e garanti
18. Informazioni sulla struttura proprietaria del cliente ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta del finanziamento del terrorismo

BANCABILITA' AZIENDALE: IL BILANCIO NON BASTA (5)

Allegato 3 delle Linee Guida EBA : Metriche per la concessione e il monitoraggio del credito alle imprese

1. EQUITY RATIO : (capitale proprio/totale attivo)
2. DEBT TO EQUITY a lungo termine
3. EBITDA
4. DEBT YELD (Risultato netto di gestione/importo del prestito)
5. Debito gravato da interessi/EBITDA
6. Enterprise Value
7. Capitalisation Rate (Risultato Netto di gestione/Valore di Mercato)
8. Qualità dell'attivo
9. Total Debit Service Coverage Ratio (EBITDA/Servizio del Debito Complessivo)
10. Cash Debt Coverage Ratio (Flusso di Cassa Netto generato dall'attività operativa diviso la media delle passività correnti della società in scadenza entro un certo periodo di tempo)
11. Coverage Ratio (totale attività corrente diviso per totale debito a breve termine)
12. Analisi dei flussi di cassa futuri
13. Rendimento delle attività totali
14. Debt Service
15. Loan to Cost
16. Interest Coverage Ratio
17. Return on Equity Ratio (utile al netto di interessi e imposte/media del capitale proprio)
18. Redditività del capitale investito
19. Margine di Profitto Netto
20. Andamento del fatturato

BANCABILITA' AZIENDALE: IL BILANCIO NON BASTA (6)

Secondo le indicazioni fornite a supporto dell'analisi delle metriche dalle Linee Guide si evince che comunque le stesse non sono vincolanti per gli Istituti di Credito in quanto possono valutare la scelta di quelli più idonei per i loro clienti. Ciò che invece viene raccomandato agli stessi Istituti che la decisione del credito dovrà essere ben documentata basata sull'analisi dettagliata dei piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie e da tutti i rischi che possono impattare sul business ivi compresi anche i fattori ESG.

Di tale rilevante cambiamento in atto è fondamentale che in particolare i consulenti, fra cui in primis i dottori commercialisti, abbiamo ben chiaro le nuove regole da seguire per predisporre una adeguata informativa di bilancio a supporto della definizione di un solido e trasparente rapporto fra banche ed imprese.